

# POLITICA ANTITRUST

Valtellina opera da sempre nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme nazionali ed internazionali poste a tutela della libera concorrenza e, quindi, nello svolgimento della propria attività, promuovendo una competizione leale.

Inoltre, riconosce che una libera concorrenza costituisce un elemento indispensabile per lo sviluppo dell'impresa e del mercato, ed è consapevole:

- > delle conseguenze che potrebbero derivare dalla violazione delle regole di concorrenza e, conseguentemente, dell'importanza della messa in atto di un'adeguata attività di compliance in materia di antitrust;
- > dei rischi commerciali, patrimoniali, reputazionali e operativi che deriverebbero dall'assenza o inadeguatezza di regole e presidi organizzativi finalizzati a garantire il rispetto dei principi a tutela della libera concorrenza.

Pertanto, Valtellina definisce in questa Politica i principi ai quali gli amministratori, i dipendenti ed i consulenti della società devono uniformarsi, nonché i comportamenti che devono essere tenuti per garantire il rispetto degli stessi.

Al fine di uniformarsi alla normativa antitrust, Valtellina si attiene ai seguenti principi:

- > definisce e persegue la propria politica commerciale in totale autonomia rispetto ai competitor presenti sul mercato, operando esclusivamente in base alle proprie scelte strategiche e commerciali;
- > non realizza comportamenti illeciti, in particolare:
  - attività volte ad influenzare con finalità anticoncorrenziale i processi decisionali delle autorità pubbliche;
  - intese sia orizzontali (tra concorrenti), sia verticali (tra soggetti che operano ad un livello differente della filiera) che consistano in accordi, pratiche concordate o decisioni di associazioni di imprese con le quali due o più imprese aderiscono ad una strategia comune idonea a limitare il loro comportamento autonomo sul mercato e che abbiano come oggetto o effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza in un mercato specifico;
  - scambi di informazioni riservate con i propri concorrenti se non nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile e sulla base di contratti (es. di confidenzialità) preventivamente stipulati tra le parti interessate;
  - atti di sfruttamento abusivo di posizione dominante, ove detenuta da Valtellina in uno specifico mercato e/o territorio;
  - operazioni di concentrazione che richiedano la preventiva autorizzazione della competente autorità antitrust senza avere ottenuto tale autorizzazione.

Tali principi generali sono ripresi e declinati in apposite "Linee Guida Antitrust" divulgate internamente a Valtellina.

